



COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 105 DEL 13-12-2016

**Oggetto: Qualità dell'aria ambiente - Provvedimento per la riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM10).
ESTENSIONE LIMITAZIONE AGGIUNTIVA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.**

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto.

Vista la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 173/2015 e sue modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato il PAC 2016_2018 tra i comuni di Porcari, Altopascio, Capannori, Montecarlo e Lucca che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni

Considerato che il PAC d'Area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e dall'altro, per il periodo 1 novembre - 31 marzo, interventi contingibili ed urgenti e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (ICQA), la limitazione temporanea della circolazione stradale, su tutto il territorio comunale, dei i veicoli diesel euro 0, euro 1 ed euro 2;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n° 97 del 05/12/2016 con la quale si ordinava a far data dal 06/12/2016 al 09/12/2016 per una durata di 4 (quattro) giorni consecutivi, con orario 07.30 - 19.30 e con valenza su tutto il territorio comunale il blocco della circolazione stradale per tutta una serie di tipologie di veicoli;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n°103 del 10/12/2016 con la quale si ordinava l'estensione a far data dal 10/12/2016 al 13/12/2016 per una durata di 4 (quattro) giorni consecutivi, con orario 07.30 - 19.30 e con valenza su tutto il territorio comunale il blocco della circolazione stradale per tutta una serie di tipologie di veicoli;

Visto l'avviso ARPAT del 13/12/2016 assunto al prot. com. 23107 con il quale è stato comunicato il raggiungimento del livello 2 dell'indice di Criticità qualità dell'Aria per l'area "Piana Lucchese" in data 12/12/2016 e pertanto ritenuto necessario prolungare il blocco della circolazione stradale;

Considerato che a seguito della comunicazione Arpat ed ai sensi della delibera Giunta comunale n.155/2016, si sono verificate le condizioni per l'attivazione del modulo 2 dell'Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria (ICQA);

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40 µg/m³ come media annuale per il materiale particolato PM10;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata l.r. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. L'estensione del blocco della circolazione stradale per ulteriori 4 (quattro) giorni consecutivi dal 14/12/2016 al 17/12/2016, con orario 07.30 - 19.30 e con valenza su tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

Autovetture	
Autovetture Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2	<i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE

Veicoli merci	
Veicoli Merci < 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE

Veicoli Mercanti >35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2	<i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE
--	---

Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1) i seguenti veicoli:

- a) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- b) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- c) veicoli adibiti all'igiene urbana;
- d) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- e) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- f) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- g) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- h) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- i) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;
- j) veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
- k) veicolo del servizio di TPL urbano ed extra-urbano.
- l) Veicoli mezzi di servizio trasporto scolastico.

AVVERTE

1. l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992;

DISPONE

- a) Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
- b) Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto nel Piano di Azione Comunale d'Area 2016_2018 approvato con delibera G.C. n. 173/2015 e s.m.i.
- c) La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria 2 di Lucca (Dipartimento della Prevenzione).

DÀ ATTO

1. Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
2. Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
Alberto Baccini

Ordinanza SINDACALE n.17 del 13-12-2016 Comune di Porcari